
Comune di Monte Isola

(Provincia di Brescia)

VERBALE N. 01 DEL 15.02.2023

OGGETTO: Parere del revisore dei conti su PIAO 2023/2025 - sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale.

La sottoscritta Debora Donvito revisore dei conti del Comune di Monte Isola nominata con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2023 per il triennio 2023-2025, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, esprime il proprio parere in merito a quanto in oggetto ai sensi dell'art. 239 del TUEL e smi.

Richiamata la seguente normativa:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 80/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto interministeriale siglato in data 30/06/2022 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per l'economia e le finanze (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

Preso atto che la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, è ricostruita come segue:

Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

Atteso che, in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa di personale:

- il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,19%;
- con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 28,60% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 32,60%;
- il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva *teorica* rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 134.792,48;
- ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a euro 176.539,76;

-
- alla somma di cui al precedente punto non può aggiungersi, ex art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020, la capacità assunzionale derivate dai resti del quinquennio precedente al 2020 (2015/2019 su cessazioni 2014/2018) pari ad Euro 26.782,10, in quanto la ragioneria Generale dello Stato, con nota 12454/2021, ha chiarito che tali somme sono meramente alternative agli spazi incrementali e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2*, ove più favorevoli;
 - gli spazi assunzionali incrementali complessivamente disponibili ammontano pertanto ad Euro 176.539,76;
 - poiché la somma della spesa di personale 2018 e degli spazi assunzionali determinati in applicazione della Tabella 2, ex art. 5 comma 1 del d.m. 17 marzo 2020, è inferiore alla soglia derivante dall'applicazione di Tabella 1, applicata alla spesa del rendiconto della gestione da ultimo approvato (anno 2021), la spesa di personale complessiva del comune per l'anno 2023, inclusiva delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, dovrà essere contenuta entro il valore complessivo di Euro 695.774,34.

Dato atto che:

- con la deliberazione di G.C. N. 90 del 28/11/2022, corredata da parere favorevole del revisore del conto, sono state approvate le modifiche del piano dei fabbisogni di personale 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n.117 del 20/12/2021 e che hanno ricaduta sul 2023, in quanto sono previste procedure assunzionali autorizzate e non ancora concluse;
- il comune di Monte Isola con deliberazioni di C.C. n.5 del 23/01/2023 e n. 6 di pari data ha provveduto ad approvare rispettivamente il DUP 2023/2025 ed il bilancio di previsione 2023/2025, che contemplano le macro-previsioni di spesa allocando le relative risorse e pertanto la sottosezione 3.3 del PIAO: Piano triennale dei fabbisogni di personale, risulta coerente con i suddetti strumenti di programmazione.

Considerato che risultano autorizzate per l'annualità 2022, ma non ancora perfezionate, le seguenti assunzioni, che vengono confermate con il presente piano:

n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno e indeterminato. L'assunzione, che avverrà attraverso pubblico concorso già espletato nel 2022, non è ancora perfezionata e si stima che decorrerà dal 27/02/2023.

L'assunzione di cui sopra si configura quale mera sostituzione di personale cessato e avviene in sostanziale invarianza della spesa di personale. Ad essa si aggiungono le seguenti assunzioni anch'esse già autorizzate per il 2022:

- **n. 1 agente di polizia locale, cat. C**, a tempo parziale 18 ore settimanali ed indeterminato per un costo presunto annuale pari a € 16.218,73 comprensivo di oneri riflessi. L'assunzione, che avverrà attraverso scorrimento di graduatoria dell'ente, è in attesa di perfezionamento. Decorrenza stimata dal 20/02/2023
- **n. 1 istruttore amministrativo, cat. C** a tempo pieno ed indeterminato, perfezionato con decorrenza dal 01/01/2023 mediante scorrimento di graduatoria dell'ente, per un costo presunto annuale pari a € 31.184,80 comprensivo di oneri riflessi;

Rilevato che l'ente per le annualità successive, prevede quanto segue:

Anno 2023:

- Oltre al perfezionamento delle suddette assunzioni già autorizzate e confermate, l'ente prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020.

Anno 2024

- L'ente prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020

Rilevato che si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 519.234,58 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 176.539,76 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 695.774,34 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023 Euro 645.365,88;
--

Dato atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Verificato che la spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e *tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo* come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 554.172,74

La spesa previsionale del personale, rilevante ai sensi del comma 557, per l'anno 2018 è pari ad € 519.234,58. Trattandosi di ente virtuoso che si colloca in tabella 1 del Dm 17/03/2020 è possibile incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nel 2018 per un valore pari a 34% ossia € 176.539,76. Ne consegue che l'ente potrebbe espandere la propria spesa sino ad € 695.774,34, al permanere dei requisiti legittimanti. La spesa connessa a tale premialità non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 quater.

Considerato che la spesa previsionale per l'anno 2023 è pari ad € 679.842,70 e che la stessa è ascrivibile ad assunzioni a tempo indeterminato ed ampliamento della percentuale lavorata di un dipendente, fatta eccezione per una quota di € 10.178,65 - lavoro flessibile, il tetto è rispettato.

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 75.224,51
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: Euro 10.178,65

L'ente ritiene di procedere al solo mantenimento della figura di lavoro flessibile dell'istruttore direttivo tecnico cat. D1 attraverso l'attivazione di forma collaborativa con il comune di Brescia (ente di appartenenza) per il 40% della prestazione lavorativa, nelle more della copertura del posto attualmente vacante in organico, per una spesa presunta di € 10.178,65= per il periodo gennaio – giugno 2023, fatte salve rideterminazioni temporali dovute all'eventuale esito negativo della procedura di assunzione;

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

L'ente attesta l'insussistenza di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001.

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione e rendiconti. Per quanto riguarda il bilancio consolidato l'ente si è avvalso della facoltà di non approvarlo in quanto ente di dimensioni inferiori a n. 5000 abitanti e privo di partecipazioni caratterizzate da rilevanza, secondo il principio contabile 4.4 e di affidamento in house. L'ente ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Rilevato che alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, l'ente non prevede cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione. Sono autorizzate eventuali assunzioni necessarie per fronteggiare il turn over e il ricorso a forme di lavoro flessibile per rispondere ad esigenze eccezionali e temporanee.

Verificato che questo ente:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dai prospetti prodotti dagli uffici;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 20/06/2022 il piano di azioni positive per il triennio 2022 - 2024;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione dei Bilanci di Previsione, Rendiconti, Bilancio Consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dal termine di approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle

assunzioni di personale;

- l'ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Considerato che, con il presente verbale, si accerta la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati in data 13 febbraio 2023 dal responsabile area risorse competente sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Alla luce delle considerazioni che precedono

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla sottosezione 3.3 del PIAO 2023-2025: Piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto conforme al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente nonché al rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Revisore dei conti

Debora Donvito